



13 GEN 2023

Verbale n. 3 del Consiglio Direttivo

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 19,30, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si raduna in seduta straordinaria presso la sede legale in Rieti (CI), viale Don Bosco n. 83, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Ricreativa Culturale "Mama Ausiliatrice", con all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Modifica Statuto per adeguamento degli atti a modifiche della normativa finalizzate all'iscrizione al R.U.N.T.S. (L. 106/2016 e D.Lgs. 117/2017);
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Assume la presidenza la dottoressa Rosanna Russo che dichiara validamente costituita ed aperta la riunione del Consiglio. Funge da Segretario il Signor Enzo Lo Grasso.

1° Punto dell'O.d.G.:

La Presidente informa il Consiglio della necessità di iscrivere l'associazione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale ex legge 106/2016 e del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni per far riconoscere l'Associazione Ricreativa Culturale "Mama Ausiliatrice" quale "Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro". La stessa illustra al Consiglio le proposte di modifica di Statuto dell'Associazione che sono le seguenti:

- Nel corpo dell'art. 1 - "Denominazione e sede", si aggiunge il punto 3: "A completamento delle procedure in conformità della legge 106/2016 e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo "A.P.S." (Associazione di Promozione Sociale). Il vecchio punto 3 diventerà punto 4.

- Nel corpo dell'art. 5 - "Scopo", si aggiunge quanto segue: "L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 47 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati, e ai cittadini in genere, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, facilità di partecipazione e di autonomia iniziativa nel perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, inclusione e pieno sviluppo della persona anche per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in conformità con l'art. 21 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti Enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dal Codice Civile, artt. 36 e seguenti".

- Nel corpo dell'art. 20 - "Beni", si aggiunge quanto segue: "Il patrimonio dell'Associazione, in qualità di Ente di Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 Codice del Terzo Settore)".
- Nel corpo dell'art. 21 - "Vincolo di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio", si aggiunge quanto

segue: "1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 Codice del Terzo Settore).

- Si cambia il titolo dell'art. 22 da "Scritture contabili e bilancio" a "Esercizio sociale, bilancio di esercizio scritture contabili, bilancio sociale" e si sostituisce il precedente testo con il seguente:

"L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio d'esercizio deve rappresentare, in maniera veritiera e corretta, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il primo 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto



previsti dall'articolo 14 del Decreto legislativo 112/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa".

"In ogni caso, l'Associazione deve provvedere le scritture contabili ^{contabili} e redigere regolarmente il bilancio annuale come prescrive l'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Inoltre, per l'Associazione, è obbligatoria la tenuta e la redazione dei libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore".

Nel corpo dell'art. 28 - "Scioglimento", si aggiunge quanto segue:

"1. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione ha obbligo di devoluzione del proprio patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 15 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 del Codice del Terzo Settore).

Il Consiglio approva le suddette modifiche dello Statuto all'unanimità.

Non essendovi altro da decidere e deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 21,10.

Letto, confermato ed approvato.
Riesi, li' 30-12-2022

IL PRESIDENTE
Assume firma

IL SEGRETARIO
Assume firma

Associazione Ricreativa Culturale
"Maria Ausiliatrice"
Viale Don Bosco, 83
93016 RIESI (CL)
C.F.: 90035580852

Copia conforme
all'originale

13 GEN 2023

FUNZIONARIO
Assume firma

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "Maria Ausiliatrice"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. assume la forma giuridica di associazione Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti l'associazione denominata **ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "MARIA AUSILIATRICE"**.
2. L'associazione ha sede legale in Viale Don Bosco 83 93016 Riesi.
3. A completamento delle procedure in conformità della legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo "A.P.S." (Associazione di Promozione Sociale).
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopo

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare propone:

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati, e ai cittadini in genere, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, facoltà di partecipazione e di autonoma iniziativa nel perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, inclusione e pieno sviluppo della persona anche per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in conformità con l'art. 21 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti Enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dal Codice Civile, artt. 36 e seguenti.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare propone:

- 1) Promozione sociale, culturale, sportiva dilettantistica, educativa-formativa, ludico-ricreativa, turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale e sportiva della collettività intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, strutture per l'infanzia, per i diversamente abili, per la categoria svantaggiata, centri anziani, R.S.A, presidi sanitari);
- 2) Intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- 3) Organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo-culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, teatrale, danza, cinematografico, fotografico, comunicazione ed informatica;
- 4) Tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzazione dell'energia prodotta da fonti alternative, anche mediante interventi di educazione alla salute e progetti di solidarietà rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;
- 5) La valorizzazione, la promozione e la diffusione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da associazioni di ente morale e/o fondazioni

ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;

- 6) Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la cultura e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;
- 7) Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa, culturale e sociale;
- 8) Progetti e proposte ad enti di diritto pubblico/privato e di ogni altro genere e forma;
- 9) Corsi e laboratori manuali in ceramica, disegno, pittura, taglio e cucito, inglese, auto-cad, cad-cam, marketing;
- 10) Acquisti collettivi di prodotti, al fine di avere un risparmio collettivo di tutti i soci, sui beni di prima necessità.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:

Attività ludico ricreative per i bambini

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci fondatori corrisponde al numero dei soci creatori dell'associazione.
2. Il numero dei soci operativi è limitato ad un numero massimo di dieci (10) soci.
3. Il numero dei soci onorari è illimitato.
4. Il numero dei soci sostenitori o promotori è illimitato.

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare soci dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo, i soci fondatori entrano di diritto in tutti i comitati direttivi che si verranno a formare indipendentemente dalle cariche che possono assumere, la loro permanenza e' illimitata fino allo scioglimento dell'associazione, possono sottrarsi dal comitato direttivo solo di propria volonta' con una dichiarazione scritta e firmata consegnata al comitato direttivo ;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso, non possono essere eletti membri del comitato direttivo se non sono trascorsi almeno 5 anni dal giorno dell'iscrizione all'associazione;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo e non hanno diritto di voto in tutte le assemblee dell'associazione;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura, non hanno diritto di voto in tutte le assemblee dell'associazione.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (vedi art7);
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, rivalendosi esclusivamente sull'eventuale capitale comune dell'associazione ,in caso di capitale nullo o insufficiente le spese sostenute andranno perdute senza chiedere nessuna rivalsa sui soci o sulla stessa associazione ;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto(vedi art7)

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sessanta (60) giorni dal mancato versamento della quota sociale annuale(vedi ARTICOLO28);
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

3. Tutti i soci fondatori che siano stati esclusi dall'associazione per qualsiasi motivazione, dopo aver presentato domanda di riammissione e all'atto dell'accettazione della richiesta da parte

dell'associazione il richiedente riacquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio fondatore con tutti i diritti annessi.

Art. 11 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;

Art. 12 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. , SMS o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà' dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale redatto da qualsiasi membro del direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altri soggetti da loro stessi delegati e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio avente diritto ha la possibilità di esprimere ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno

tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata e delegata dal segretario stesso.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti, cioè i soci fondatori e alcuni eletti tra i soci operativi, ed è composto da un minimo di sei a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive (con esclusione dei soci fondatori)

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti, il tesoriere e il segretario.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- 
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
 - f) nominare il Segretario e il tesoriere (eventualmente e/o il Segretario/Tesoriere);
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri;
 - n) decidere sull'espulsione dei soci.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige e firma i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza;

8. Il tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo;

9. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il revisore non può essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri). Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

10. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

11. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione, in qualità di Ente di Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 Codice del Terzo Settore).

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 Codice del Terzo Settore).

Art. 22 – Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio d'esercizio deve rappresentare, in maniera veritiera e corretta, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

In ogni caso, l'Associazione deve possedere le scritture contabili aggiornate e redigere regolarmente il bilancio annuale come prescrive l'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Inoltre, per l'Associazione, è obbligatoria la presenza e la redazione dei libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Art. 23 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 24 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 25 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde esclusivamente con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e non può essere esercitata nessuna rivalsa sui soci.

Art. 26 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 27 – Quote associative

1. L'associazione stabilisce la quota di denaro da devolvere annualmente all'inizio dell'anno.
2. **I soci fondatori ,il presidente , i membri del direttivo e i soci operativi sono tenuti a pagare la suddetta quota.**
3. **I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota annuale.**
4. **I soci promotori o sostenitori non sono tenuti a pagare la quota annuale.**
5. **Tutte le quote annuali devono essere versate entro e non oltre i sessanta(60) giorni successivi alla verbalizzazione sul registro della suddetta quota annuale, pena esclusione del socio dall'associazione,il suo reintegro dovrà' successivamente essere deciso dei membri del direttivo che valuteranno l'idoneita' o no dell'ammissione previo pagamento di una penale.**

Art. 28 - Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione ha obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 del Codice del Terzo Settore).

Art. 29 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alla legge n. 106 del 6 giugno 2016, alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle loro eventuali variazioni.